

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 55 del 30/06/2021

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 - DEFINIZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, in Zola Predosa, presso la Residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

DALL'OMO DAVIDE	Consigliere	P	MAZZOLI MARA	Consigliere	P
PISCHEDDA LIDIA ROSA	Consigliere	P	CARDO SERGIO	Consigliere	P
FILIPPELLI MATTEO	Consigliere	P	VANELLI MARIO	Consigliere	P
TORCHI PATRIZIA	Consigliere	P	BONORA GIORGIA	Consigliere	A
BEGHELLI ILARIA	Consigliere	P	RISI MARISA	Consigliere	P
LORENZINI LUCA	Consigliere	P	NUCARA FRANCESCO	Consigliere	A
BIGNAMI GLORIA	Consigliere	P	NICOTRI LUCA	Consigliere	P
MONTESANO MARIA	Consigliere	P	DE LUCIA CAROLINA	Consigliere	P
ZANETTI TIZIANO	Consigliere	P			

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa in funzione di Vice Segretario Generale MARCOLIN NICOLETTA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello iniziale sono presenti n. 15 Consiglieri

La Presidente PISCHEDDA LIDIA ROSA dà atto della sussistenza del numero legale.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Zanetti, Montesano e De Lucia.

Assessori presenti: Badiali Matteo, Degli Esposti Giulia, Russo Ernesto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Davide Dall'Omo, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.03.2021: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021/2023 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.03.2021: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24.03.2021: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 26.05.2021: "Approvazione Piano della Performance, Piano Esecutivo di Gestione Parte programmatica triennio 2021/2023 e Piano organizzativo del lavoro agile;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell'Imposta unica comunale (IUC) che disciplina, fra le sue componenti, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la Legge n. 160/2019 che, all'articolo 1 comma 738, sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI e mantiene in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge n.147 all'art. 1 commi da 641 a 668;

Considerato che il comma 683 dell'articolo 1 Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente;

Preso atto:

- del disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall'art 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito in Legge 69/2021 che dispone, in deroga alle norme sopra citate e limitatamente all'anno 2021, la possibilità per i comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, provvedendo ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 recante norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio in via esclusiva ed in forma associata, delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Evidenziato che in base alla legge regionale sopra citata, la competenza all'approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti appartiene all'ente sopra indicato;

Preso atto dell'articolo 1, comma 527, della Legge 205/17, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Preso atto inoltre, che la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*.

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, con la quale si adotta il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e si definiscono *“i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 - 2021”* da utilizzare per la redazione del Piano Economico Finanziario 2021;

Dato atto che la citata delibera n. 443/2019:

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti, e quindi la quantificazione del Piano finanziario, e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che restano interamente regolate dalla legge n. 147 del 2013 e dal DPR n. 158/1999;
- rinvia, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, Legge n. 147/2013, ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del DPR n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- conferma, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente, l'utilizzo dei parametri dettati dal DPR n. 158/1999 per l'attribuzione dei costi, con riferimento:
 - alla suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche;
 - alla determinazione delle tariffe da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR n. 158/99
- prevede che il gestore del servizio predisponga il PEF secondo il nuovo MTR e che questo venga validato dall'Ente territorialmente competente, che per l'Emilia Romagna, alla luce del quadro normativo sopra indicato, risulta ATERSIR, sentiti i Consigli Locali ai sensi dell'art. 7 c. 5 della L.R. n. 23/2011;
- prevede, inoltre, l'approvazione da parte dell'ARERA, del predetto piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 34 del 14/06/2021 con la quale ATERSIR, nella sua qualità di ETC, ha approvato secondo le previsioni del Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il triennio 2018-2021 (MTR) il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il PEF del Comune di Zola Predosa, nonché la relativa relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità;

Preso atto che il costo complessivo del piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021, validato da ATERSIR per il Comune di Zola Predosa è pari ad euro 3.228.323, come rappresentato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, in sede di validazione e approvazione del PEF 2021, ATERSIR ha quantificato in euro 15.183,00 le entrate di cui al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA, di cui occorre tenere conto al fine di abbassare il montante da coprire con le tariffe del tributo, in modo da esprimerne il beneficio nei confronti dell'intera platea dei contribuenti, che risultano dalla somma delle seguenti voci:

- contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, previsto dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007, pari a € 9.795,00;
- contributo regionale a copertura della quota di caricamento del fondo incentivante, pari ad euro 4.261,00;
- entrate approvate dall'Ente territorialmente competente, riferite alla quota di premialità prevista dalla L.R. n. 16/2015, pari ad euro 1.127,00 per l'anno 2021;

Dato atto pertanto che il costo indicato da Atersir ai fini della tariffazione ammonta ad euro 3.213.140,00 come evidenziato nel sopra citato Allegato 1;

Preso atto che le modifiche introdotte al Testo unico ambientale dal D.Lgs. 116/2020 in ordine alla nuova classificazione dei rifiuti comporta, fra l'altro, già dal 2021, la sottrazione di parti rilevanti di superficie delle utenze non domestiche alla base imponibile del prelievo;

Accertato che il costo complessivo del PEF 2021 da coprire con le tariffe all'utenza è definito in € 3.213.140 e verificato che, ad invarianza di tariffe, con le superfici revisionate alla luce delle modifiche intervenute, non si raggiunge la copertura integrale dei costi, rendendosi necessaria la rideterminazione delle tariffe per il 2021;

Valutato che gli effetti delle modifiche rispetto alla situazione dell'ente comporta un maggior onere stimato in circa 270.000 euro, che l'obbligo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio pone quindi a carico della generalità delle utenze attive;

Verificato che quota parte del fondo per le funzioni fondamentali assegnato nel 2020 e non ancora impiegato per finanziare le riduzioni TARI, vincolato nell'avanzo dell'amministrazione al 31/12/2020, sarà utilizzato nel 2021 per euro 304.966 al fine di riconoscere un'agevolazione generalizzata verso tutte le utenze, come da variazione al Bilancio approvata nella seduta odierna con atto precedente al presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto dell'applicazione di parte dell'avanzo vincolato da fondo funzioni fondamentali 2020, pari ad euro 304.966, che permette la diminuzione del montante tariffario approvato da Atersir, al fine di attutire l'incremento delle tariffe a favore della generalità delle utenze;

Ritenuto quindi di procedere con la determinazione delle tariffe TARI in relazione al costo residuo da porre a carico delle utenze che, per l'anno 2021, è quantificato in € 2.908.174;

Rilevato che, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n. 446/97, il vigente Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ha disposto la natura tributaria del prelievo;

Richiamati i commi da 641 a 704 dell'articolo 1 Legge n. 147/2013, così come modificati ed integrati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni con la Legge 2 maggio 2014 n. 68, che dettano la disciplina legislativa della nuova tassa sui rifiuti (TARI) mutuando cri-

teri e modalità di applicazione dal previgente regime Tares di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 integrato dall'art. 5 del D.L. 102/2013;

Evidenziato che, nelle more della piena applicazione della Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 16/2015, che prevede l'adozione di sistemi di commisurazione (in forma di tassa o di corrispettivo) di tipo puntuale, si è ritenuto opportuno non modificare l'attuale sistema tariffario e confermare l'impianto ed i criteri che hanno trovato applicazione con i prelievi precedenti;

Considerati, in particolare, i commi 651-652 con riferimento ai criteri tariffari, il comma 654 con riferimento alla copertura integrale dei costi, il comma 682 sulla potestà regolamentare del Comune per l'applicazione della TARI ed il comma 683 rispetto ai tempi ed alle modalità di approvazione delle tariffe;

Premesso che, in conformità a quanto previsto dai commi 651 e 652 dell'art. 1 Legge 147/2013, il sopra indicato Regolamento dispone che:

- la tariffa annuale è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, con ispirazione ai criteri recati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd. metodo normalizzato) e nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e di utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali e aree;
- la tariffa in forma monomia è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi, compresi i costi di smaltimento in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Considerato che con l'attuale servizio di raccolta non è ancora stato pienamente realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui si rende necessario commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie applicando appositi parametri e coefficienti ispirati al DPR 158/99 e al principio comunitario sopra citato;

Ritenuto, quindi, di definire, nell'esercizio della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i coefficienti per l'articolazione della tariffa in forma monomia, graduando in aderenza e nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 652 della Legge 147/2013 e s.m.i., i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.R. 158/99, fissandoli nella misura rappresentata nell'Allegato 2-Parte A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 4, comma 2, del citato DPR 158/99 secondo il quale l'Ente ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Considerato opportuno, in assenza di un sistema di rilevazione puntuale, che la ripartizione dei costi tra le categorie dell'utenza domestica e non domestica, sia effettuata in base alla produzione potenziale di rifiuti indicata nel PEF complessivamente in kg. 9.528.000, mediante applicazione del coefficiente "kd" previsto per le utenze non domestiche, nelle misure definite nell'allegato 2 Parte B;

Rilevato che la suddetta modalità di ripartizione comporta costi a carico delle utenze domestiche nella misura del 55,61% ed a carico delle utenze non domestiche nella misura del 44,39% come indicato nell'Allegato 3 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate le disposizioni previste nel comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e nel DPR 158/99 con le quali il legislatore dispone l'obbligo di attuare, in sede di determinazione delle tariffe, il riconoscimento di agevolazioni all'utenza domestica per la raccolta differenziata e dato atto che tale agevolazione può essere riconosciuta anche in modo globale, mediante lo spostamento a carico dell'utenza non domestica di una quota del carico attribuibile in via iniziale all'utenza domestica;

Ricordato che l'art. 14, comma 4, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, dispone che col provvedimento di determinazione delle tariffe annuali sia assicurata l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, tenendo conto dei risultati collettivi programmati in materia di conferimento a raccolta differenziata ed in modo da consentire, comunque, un ordinato e graduale passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi al sistema puntuale;

Preso atto dei risultati della raccolta differenziata ottenuti con il servizio riprogettato nella forma del Porta a Porta integrale, che, sulla base del dato indicato nel PEF 2021, si attestano al 73,70%, superiore al 70%;

Considerata la volontà di agevolare le utenze domestiche in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati, pur tenendo conto dell'apporto fattivo di alcune categorie di attività nel raggiungimento dei risultati rilevati, in modo da sostenere l'incremento della raccolta differenziata, anche in vista del passaggio a sistemi di commisurazione più prossimi al sistema puntuale;

Dato atto, quindi, che a seguito dei risultati sopra evidenziati nonché della nuova situazione della base imponibile, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 49% a carico delle utenze domestiche e del 51% a carico delle utenze non domestiche (Allegato 3);

Preso atto della distribuzione delle classi di contribuenza conformi al DPR 158/99, secondo il dettaglio contenuto nell'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, allo stato attuale di conoscibilità dei dati delle contribuzioni;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in particolare le disposizioni relative alle esclusioni dal tributo (art.27, 27-bis), alle riduzioni (artt.23, 24, 24-bis, 25) ed alla tariffa giornaliera di smaltimento (art.21), di cui si è tenuto conto nell'articolazione tariffaria;

Dato atto che le agevolazioni di cui all'art.27 e 27-bis sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Preso atto che il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti prevede che i pagamenti siano effettuati in due rate, con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre;

Ritenuto che, per l'anno 2021, il termine definito nel 30 giugno per l'approvazione delle tariffe e delle modifiche regolamentari, imponga la necessità di prevedere il differimento delle scadenze indicate;

Atteso che:

- sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Città Metropolitana;
- occorre adottare, a copertura integrale dei costi, la nuova articolazione tariffaria per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, nel rispetto del termine di legge;

Richiamato il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, rappresentato nell'Allegato 5 concernente sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto del perdurare della straordinaria situazione imposta dall'emergenza epidemiologica, tuttora in corso e delle misure di lockdown proseguite anche nel corso del 2021;

Visto l'art. 6 del D.L. 73/2021 (sostegni bis) che, per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, prevede l'istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari vincolata alle utenze non domestiche;

Rilevato che i comuni potranno quindi concedere riduzioni della Tari determinando, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le

modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiate;

Verificato che la norma non detta vincoli espliciti sull'articolazione delle riduzioni e ritenuto che il riferimento alle chiusure o alle restrizioni nello svolgimento dell'attività possa essere inteso come mero parametro di riferimento per la graduazione delle riduzioni, non escludendo le ulteriori attività che seppure aperte continuano a risentire degli effetti della pandemia;

Preso atto che, in base ai criteri definiti nel decreto sopra citato per il riparto del fondo fra i comuni, l'importo presunto per il Comune di Zola Predosa, è stimabile in circa 241.215 euro, come da simulazione IFEL;

Evidenziata quindi la necessità di disporre, a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19, opportune agevolazioni volte a mitigare, per quanto possibile, gli effetti negativi che le limitazioni introdotte dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 a livello nazionale o locale, hanno prodotto e stanno producendo sul tessuto commerciale e produttivo comunale;

Dato atto che nella definizione delle agevolazioni si vuole considerare in particolare:

- la necessità di garantire un corretto prelievo tributario sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in base al principio "chi inquina paga", che tenga conto della riduzione dei consumi e del conseguente calo della produzione di rifiuti;
- la chiusura imposta alle attività con modalità e tempi diversi;
- la chiusura prolungata per legge;
- le conseguenze delle regole di distanziamento sociale e di contrasto alla diffusione del virus che hanno ridotto e modificato i comportamenti di acquisto di beni e la fruizione di servizi;
- l'esigenza di riconoscere una riduzione anche alle categorie che, pur non assoggettate ad obbligo di chiusura, hanno comunque risentito variamente degli effetti negativi provocati dalla pandemia nella gestione delle proprie attività;
- la necessità di garantire una riduzione della tassa con effetto immediato per non compromettere ulteriormente la liquidità delle imprese locali, senza porre oneri a carico della rimanente platea di contribuenti;

Valutato, pertanto, di adottare riduzioni a sostegno delle utenze non domestiche in misura diversificata in relazione:

- sia al periodo di chiusura previsto dai provvedimenti del Governo e/o degli Enti territoriali;
- sia delle difficoltà nella ripresa delle attività, legate alla generalizzata crisi economica e alle rilevanti prescrizioni da attuare in tema di distanziamento sociale e di sanificazione dei locali;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia solamente per l'anno 2021;

Ritenuto, quindi, di introdurre, per l'anno 2021, le riduzioni a favore delle utenze non domestiche, da applicare nella misura prevista all'allegato 6 che forma parte integrante del presente atto;

Ritenuto opportuno, nel rispetto di criteri di semplificazione, procedere d'ufficio con applicazione delle riduzioni sopra indicate, in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento TARI 2021;

Dato atto che, ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013, le minori entrate conseguenti alle agevolazioni straordinarie, stimate in complessivi euro 241.215, trovano copertura finanziaria al capitolo di entrata n. 125/12 con le somme di cui al fondo previsto dall'art. 6 del D.L. 73/2021;

Preso atto della variazione di Bilancio con cui si è provveduto all'adeguamento degli stanziamenti previsionali per l'anno 2021 sia di parte entrata sia di parte spesa, coerentemente con i nuovi valori del PEF 2021 definitivamente approvati da Atersir e tenendo conto delle agevolazioni tari per utenze non domestiche, previste dal DL n.73/2021;

Richiamati:

- il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI modificato con delibera del Consiglio Comunale N. 54 in data odierna;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e della riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 24/06/2020;

Ricordato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Considerato, inoltre, che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011, n. 201, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Dato atto che la presente proposta è stata illustrata nella competente Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali e Bilancio nella seduta del 23/06/2021;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e allegato sub 7 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato

- 1. Di prendere atto** che il Piano Economico Finanziario PEF 2021, approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito n. 34 in data 14/06/2021, definisce per il Comune di Zola Predosa il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, secondo le previsioni del Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il triennio 2018-2021 (MTR), comprensivo sia dei costi dei servizi appaltati al gestore sia dei costi diretti del Comune, ammesso nella misura di euro 3.228.323,00 come risulta dall'allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di prendere atto** che, in sede di validazione del PEF 2021, ATERSIR ha quantificato in euro 15.183,00 le entrate di cui al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA da portare in diminuzione del montante da coprire con le tariffe all'utenza (contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali per € 9.795,00; contributo regionale a copertura della quota di caricamento del fondo incentivante per € 4.261,00; quota di premialità prevista dalla L.R. n. 16/2015 per € 1.127,00);
- 3. Di approvare** la riduzione del montante tariffario TARI derivante dall'applicazione della quota di avanzo vincolato di € 304.966 relativo al fondo funzioni fondamentali 2020, vincolato nell'avanzo di amministrazione 2020;
- 4. Di approvare**, quindi, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), la nuova articolazione tariffaria per l'anno 2021 a copertura del costo complessivo rideterminato in € 2.908.174;
- 5. Di stabilire** i coefficienti per la determinazione della tariffa monomia delle utenze domestiche e non domestiche come indicato nell'allegato 2-Parte A alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

6. **Di procedere** al riconoscimento dell'agevolazione per l'utenza domestica, nel rispetto e secondo le indicazioni dell'art. 1, comma 658 Legge 147/2013 e del DPR 158/99, mediante trasferimento di una quota dei costi dall'utenza domestica alla non domestica, in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati, confermata dai livelli di raccolta differenziata raggiunti (73,70%);
7. **Di approvare** pertanto, in conseguenza della precedente scelta, la suddivisione dei costi nella misura del 49% a carico delle utenze domestiche e del 51% a carico delle utenze non domestiche, come rappresentato nell'allegato 3 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
8. **Di dare atto** che le classi di contribuenza sono le stesse previste dal DPR 158/99 (6 fasce di utenza per le domestiche e 30 categorie per le non domestiche) secondo la rappresentazione contenuta nell'allegato 4 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
9. **Di prendere atto** che la manovra tariffaria 2021 è costruita tenendo conto delle disposizioni previste dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in ordine alla tariffa giornaliera di smaltimento (art.21) ed alle riduzioni (artt.23, 24, 24-bis, 25) nonché delle agevolazioni di cui all'art. 27 e 27-bis, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
10. **Di approvare**, in via conclusiva, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nei valori rappresentati nell'allegato 5 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
11. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, le riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche, nella misura riepilogata nell'allegato 6, parte integrante del presente atto, con efficacia per l'anno 2021, che trovano copertura finanziaria al capitolo di entrata n. 125/12 con i fondi di cui all'art. 6 del DL 73/2021, come da variazione al Bilancio approvata nella seduta odierna con atto n. 53 precedente al presente provvedimento;
12. **Di fissare** per l'anno 2021, in deroga al vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le scadenze dei versamenti TARI al 30.09.2021 per la prima rata e al 16.12.2021 per la seconda rata;
13. **Di dare atto** che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, con aliquota pari al 5%;
14. **Di prendere atto** della variazione di Bilancio con la quale con proprio precedente provvedimento, adottato in data odierna, si è proceduto all'adeguamento degli stanziamenti previsionali per l'anno 2021 sia di parte entrata sia di parte spesa, coerentemente con i nuovi valori del PEF 2021 approvati da Atersir e con le determinazioni assunte con il presente atto;
15. **Di dare atto** che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dall'1/01/2021 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo;
16. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla sua esecuzione con elaborazione e spedizione in tempo utile degli avvisi di pagamento.>>

La **Presidente del Consiglio** fa presente che, come concordato in sede di Conferenza dei Capi-gruppo, i punti iscritti all'odg di convocazione del Consiglio comunale ai numeri 4, 5 e 6 sono stati trattati congiuntamente. Per le operazioni di voto si procede singolarmente.

La relativa discussione viene riportata nell'allegato "D" alla deliberazione n. 53 in pari data avente ad oggetto: "Variazione bilancio di previsione 2021-2023-Giugno 2021".

Successivamente la **Presidente**, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;

n. 11 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 4 astenuti (Vanelli, Risi, Nicotri e De Lucia)

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito la Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;

n. 11 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 4 astenuti (Vanelli, Risi, Nicotri e De Lucia)

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Presidente
PISCHEDDA LIDIA ROSA

Il ViceSegretario
MARCOLIN NICOLETTA

ALLEGATO 1 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Zola Predosa		
		Gestore 1 HERA SPA ATOS BO	Gestore 2 Zola Predosa	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	297.579		297.579
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	291.807		291.807
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	474.452		474.452
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	1.316.154		1.316.154
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	50.374		50.374
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	30.224		30.224
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	246.497		246.497
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR_{CONAI}	E	207.057		207.057
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G			
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,78	0,78	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		204.869	204.869
ΣTV_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	2.142.711	204.869	2.347.580
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	257.988		257.988
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		138.430	138.430
Costi generali di gestione CGG	G	140.975	94.103	235.077
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO_{AL}	G	14.686	11.987	26.673
Costi comuni CC	C	155.660	244.520	400.180
Ammortamenti Amm	G	78.069	280	78.349
Accantonamenti Acc	G		143.096	143.096
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G		143.096	143.096
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	47.153	94	47.246
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	4.738		4.738
Costi d'uso del capitale CK	C	129.960	143.470	273.430
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G			
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,78	0,78	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		54.469	54.469
ΣTF_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	543.608	442.459	986.067
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	99.035	1.754	100.789
ΣT_α = ΣTV_α + ΣTF_α	C	2.587.284	645.574	3.232.857
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	4.261	10.922	15.183
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV,2021}	E	-26.256		-26.256
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E			
Numero di rate r'	E	3		
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E	21.009		21.009
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E		-82.658	-82.658
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	3	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E		-27.553	-27.553
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-5.228		-5.228
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	-5.228		-5.228
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4		
ΣTV_α totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	2.132.236	177.316	2.309.552
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	E	13.768	0	13.768

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	43.489	43.489
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	3	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0	14.496	14.496
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	5.228	0	5.228
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	5.228	0	5.228
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	4		
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	562.604	456.955	1.019.559
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	2.595.805	632.517	3.228.323

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G			73,70
q_{a-2} kg	G	9.528.000	9.528.000	9.528.000
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G	26,84	6,85	6,85
fabbisogno standard €cent/kg	E			25,34
costo medio settore €cent/kg	E			25,34

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,18	-0,18	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,04	-0,04	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,01	-0,01	
Totale γ	C	-0,22	-0,22	0,00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,78	0,78	1,00

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,5%
$(1+\rho)$	C			1,015
ΣT_a	C			3.228.323
ΣTV_{a-1}	E			2.555.203
ΣTF_{a-1}	E			654.798
ΣT_{a-1}	C			3.210.001
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,006
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			3.228.323
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	C			-

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E			2.273.410
Riclassifica TF_a	E			954.913

Attività esterne Ciclo integrato RU

	G	-	-	-
--	---	---	---	---

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020	C	42.019	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti)	C	-	-	26.112

Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di caricamento del fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per comuni TCP) (aggiunta rispetto alla versione originale)	E	4.261,00 €	10.922,00 €	15.183,00 €
---	---	------------	-------------	-------------

Importo pef 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla vers. originale)	E	2.591.544	621.595	3.213.140
--	---	-----------	---------	-----------

ALLEGATO 2 PARTE A – DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI

Coefficienti per la articolazione della tariffa alle utenze domestiche

KA Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
N.RO COMPONENTI	KA NORD	KA DEFINITO
1	0,80	0,80
2	0,94	1,16
3	1,05	1,18
4	1,14	1,22
5	1,23	1,27
6 o più	1,30	1,30

Coefficienti per la articolazione della tariffa utenze non domestiche

	KC Coefficiente di produttività	Kc min - max	KC DEFINITI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,67	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88	0,76
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,77
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	1,25
10	Ospedale	1,07-1,29	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61	0,92
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	1,41
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiq.	0,60-0,83	1,25
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,34
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	1,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	1,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,	5,57-9,63	2,79
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,43
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,40
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	2,39
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	2,23
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	3,59
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	2,15
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	2,28
30	Discoteche, night-club, sale gioco	1,04-1,91	1,48

ALLEGATO 2 PARTE B – DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI

Coefficiente per la definizione della produzione potenziale di rifiuti delle utenze non domestiche (nell'ambito degli intervalli di produzione kg/m² anno di cui alla TABELLA 4A DPR 158/99)

		Kd min - max	KD DEFINITI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	4,39
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,73
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,16
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,52
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	11,65
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	8,32
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22	9,21
10	Ospedale	8,81 - 10,55	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	10,62
12	Banche ed istituti di eredito	4,50 - 5,03	4,77
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	9,85
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	11,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	5,87
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95 - 12,12	10,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,	45,67 - 78,97	62,32
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	51,17
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	42,00
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76 - 92,56	75,66
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	17,64
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	42,74
30	Discoteche, night-club, sale gioco	8,56-15,68	12,12

ALLEGATO 3 - DEFINIZIONE MONTANTE TARIFFARIO E RIPARTIZIONE CARICHI FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Zola Predosa		
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		2.595.805	632.517	3.228.323
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			73,70
q_{a-2} kg	G	9.528.000	9.528.000	9.528.000
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G	26,84	6,85	6,85
fabbisogno standard €cent/kg	E			25,34
costo medio settore €cent/kg	E			25,34
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			3.228.323
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			2.273.410
Riclassifica TF_a	E			954.913
Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di caricamento del fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per comuni TCP) (aggiunta ris				
	E	4.261	10.922	15.183
Importo pef 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (aggiunta rispetto alla vers. originale)				
	E	2.591.544	621.595	3.213.140
APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020				
	C			304.966
MONTANTE TARIFFARIO DA COPRIRE CON LE TARIFFE ALL'UTENZA				
	C			2.908.174
UtENZE - riparto su coeff Kd (*)	RIFIUTI - kg	%		
UTENZE DOMESTICHE	5.298.121,90	55,61%		
UTENZE NON DOMESTICHE	4.229.878,11	44,39%		
Totale	9.528.000,00	100,00%		
RIPARTIZIONE COSTI SULLA POTENZIALE PROD DI RIFIUTI(*)				
UTENZE DOMESTICHE				1.617.113,53 €
UTENZE NON DOMESTICHE				1.291.059,98 €
RIPARTIZIONE DEI COSTI DA COPRIRE CON TARIFFA				
UTENZE DOMESTICHE	49,00%			1.425.005
UTENZE NON DOMESTICHE	51,00%			1.483.168

ALLEGATO 4 - SUPERFICI E UTENTI

UTENZE DOMESTICHE - CATEGORIE	N.RO UTENZE	MQ. TOTALI
1 COMPONENTE	2694	259.636,70
2 COMPONENTI	3228	350.541,81
3 COMPONENTI	1712	196.520,20
4 COMPONENTI	1064	131.979,60
5 COMPONENTI	209	29.704,47
6 o PIU' COMPONENTI	77	11.261,03
TOTALE	8984	979.643,81

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE	N.RO UTENZE	MQ. TOTALI
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, istituzioni	29	27.687,00
2 Cinematografi e teatri	1	3.997,00
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	215	120.096,06
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	21	7.816,99
5 Stabilimenti balneari		
6 Esposizioni, autosaloni	20	13.160,29
7 Alberghi con ristorante	3	3.375,63
8 Alberghi senza ristorante	4	11.821,26
9 Case di cura e riposo	3	2.045,56
10 Ospedale	40	6.154,35
11 Uffici, agenzie, studi professionali	147	50.467,70
12 Banche ed istituti di credito	55	8.016,57
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	48	11.108,47
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	16	1.539,94
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	13	1.694,02
16 Banche di mercato beni durevoli	0	-
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	40	2.460,74
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	54	10.781,27
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	31	8.394,77
20 Attività industriali con capannoni di produzione	133	155.942,43
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	94	44.613,27
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	20	4.762,97
23 Mense, birrerie, amburgherie	5	4.104,94
24 Bar, caffè, pasticceria	41	4.082,28
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	5.329,02
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	5	1.488,00
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	14	1.010,75
28 Ipermercati di generi misti		
29 Banche di mercato genere alimentari	0	-
30 Discoteche, night club	3	338,12
TOTALE	1073	512.289,40

ALLEGATO 5 - TARIFFE TARI 2021

UTENZE DOMESTICHE TARIFFE 2021	
Numero componenti	Tariffa annua €/mq
1	1,07786
2	1,56293
3	1,58988
4	1,64377
5	1,71113
6 e oltre	1,75153

UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFE 2021	
Categorie	Tariffa annua €/mq
1 Musei, scuole, biblioteche, enti pubblici, ordini professionali, associazioni culturali, religiose, politiche sindacali, sportive e simili	1,77232
2 Cinematografi, teatri e simili	1,13746
3 Autorimesse, parcheggi, magazzini senza alcuna vendita diretta e simili	2,38075
4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, palestre e simili	2,01042
5 Stabilimenti balneari	
6 Esposizioni, autosaloni e simili	2,03686
7 Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: con ristorante	4,33825
8 Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: senza ristorante	2,85690
9 Collegi, convitti, case di cura e di riposo, caserme e simili	3,30662
10 Studi medici e veterinari, ambulatori analisi, poliambulatori pubblici e privati, ospedale e simili	3,41241
11 Uffici, studi professionali, agenzie assicurative, di viaggio e simili	4,02084
12 Banche ed istituti di credito	2,43366
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,72986
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,76150
15 Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, oreficeria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, vendita di piccoli animali e simili	3,30662
16 Banchi di mercato beni durevoli	
17 Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, saloni di bellezza e simili	3,91501
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, lavanderie e simili	2,72464
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommista e simili	3,30662
20 Attività industriali con capannoni di produzione	2,64528
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	2,88334
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e simili	7,38034
23 Mense, birrerie, hamburgerie e simili	6,42803
24 Bar, caffè, pasticceria e simili	6,34867
25 Supermercato, pane e pasta, pasta fresca, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,32223
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	5,89899
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e da asporto, rosticceria e simili	9,49655
28 Ipermercati di generi misti	
29 Banchi di mercato genere alimentari	
30 Discoteche, night club, sale gioco e simili	3,91501

ALLEGATO 6 - RIDUZIONI TARI 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

USO	DESCRIZIONE CATEGORIA DI CONTRIBUENZA TARI	RIDUZIONE %
01	Musei, scuole, biblioteche, enti pubblici, ordini professionali, associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive e simili	60%
02	Cinematografi, teatri e simili	60%
03	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta e simili	10%
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre e simili	10%
04	per le attività presenti nella categoria 4 con i codici ATECO: 931120, 931190, 931300, 931910, 931999, 855100	60%
06	Esposizioni, autosaloni e simili	30%
07	Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: con ristorante	60%
08	Alberghi, residence, case per ferie, agriturismo: senza ristorante	60%
09	Collegi, convitti, case di cura e di riposo, caserme e simili	5%
10	Studi medici e veterinari, ambulatori analisi, poliambulatori pubblici e privati, ospedali e simili	10%
11	Uffici, agenzie assicurative, di viaggio e simili	10%
11	per le attività presenti nella categoria 11 con i codici ATECO: 791100, 799019.	60%
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	30%
12	per le attività presenti nella categoria 12 con i codici ATECO: 641910	5%
13	Negozi di abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, ferramenta e altri beni durevoli e simili	30%
13	per le attività presenti nella categoria 13 con i codici ATECO: 474100, 476220, 477400, 477820	10%
13	per le attività presenti nella categoria 13 con i codici ATECO: 467410, 475210, 476100	5%
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze e simili	5%
15	Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, oreficeria, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, vendita di piccoli animali e simili	30%
17	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere, saloni di bellezza e simili	60%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, lavanderie e simili	10%
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto, gommisti	10%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	5%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e simili	60%
23	Birrerie, hamburgerie, mense e simili	60%
24	Bar, caffè, pasticcerie e simili	60%
25	Supermercati, pane e pasta, pasta fresca, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	5%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5%
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e da asporto, rosticceria e simili	10%
30	Discoteche, night club, sale gioco e simili	60%